

Roma, 24 aprile 2026

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2026_16

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Dal GAFI-FATF giudizio favorevole sul sistema italiano di prevenzione e contrasto al riciclaggio**

Con il comunicato n. 47, pubblicato ieri, il MEF rende noto che nel nuovo Mutual Evaluation Report del GAFI-FATF si esprime un giudizio favorevole complessivo sull'Italia, “riconoscendo la solidità ed efficacia del sistema nazionale nelle attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa”. In particolare, rispetto alla precedente valutazione del 2016, il GAFI-FATF rileva:- un significativo rafforzamento dell'assetto istituzionale e operativo;- un miglioramento delle capacità di individuazione e contrasto dei fenomeni finanziari illeciti.- la qualità e la completezza dell'analisi dei rischi;- l'elevato livello di coordinamento tra le autorità competenti;- l'efficacia della supervisione sul settore finanziario;- un'accresciuta consapevolezza del settore privato;- il contributo dell'Italia alla cooperazione internazionale. Inoltre, a conferma dell'attenzione del sistema italiano verso i nuovi rischi emergenti, viene riconosciuta la presenza di presidi specifici per la vigilanza sui fornitori di servizi in valute virtuali.

Fonte: Redazione, Eutekne del 24 aprile 2026

➤ **Cripto, da luglio solo operatori autorizzati**

Scadrà definitivamente il 1° luglio il periodo transitorio previsto dal Regolamento europeo sui mercati delle cripto-attività (Mica). Da allora in poi la prestazione di servizi nei confronti dei clienti Ue sarà riservata esclusivamente ai soggetti autorizzati. Come spiega la Consob, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma) chiede ai soggetti non ancora autorizzati di disporre di piani di dismissione ordinata pronti all'esecuzione, che garantiscano il trasferimento dei cripto-asset dei clienti verso operatori autorizzati o portafogli auto- custoditi, senza causare danni economici alla clientela, e di implementarli entro il 1° luglio. Piani che devono essere operativi, credibili e immediatamente attuabili, oltre che conformi agli obblighi applicabili, inclusi quelli in materia di condotta, requisiti prudenziali e antiriciclaggio. Ai Casp già autorizzati è richiesto di gestire in maniera ordinata l'aggiornamento dei rapporti contrattuali con i clienti esistenti, assicurando l'adozione di procedure di onboarding conformi alla normativa applicabile. L'Esma ricorda, inoltre, che gli operatori extra-Ue non sono autorizzati a prestare servizi Mica a



investitori europei, salvo la stretta eccezione della sollecitazione inversa, e che tale divieto si estende anche ai rapporti fra imprese.

Fonte: Eutekne del 24 aprile 2026

➤ **Titolari effettivi, un buco nero**

Accesso incompleto alle informazioni sulla titolarità effettiva, debolezze nella vigilanza sui soggetti non finanziari e necessità di un'applicazione più rapida delle sanzioni finanziarie internazionali. Sono queste le principali criticità segnalate dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi) nel nuovo rapporto sull'Italia, visto in anteprima da ItaliaOggi, che indica un tracciato di riforme che il Paese dovrà affrontare nei prossimi tre anni. Il report arriva dopo l'ultima valutazione completa del 2016, cui sono seguiti gli aggiornamenti del 2018 e del 2024. Il quadro complessivo è quello di un sistema articolato e nel complesso efficace, fondato su un approccio “whole-of-government” che consente una cooperazione avanzata tra le diverse autorità. In particolare, il Gafi evidenzia come le indagini sul riciclaggio vengano condotte “in parallelo” rispetto a quelle sui reati gravi di criminalità organizzata, soprattutto nei casi più complessi. “L'Italia ha dimostrato un forte impegno nel recupero dei fondi sottratti dalla criminalità organizzata e le autorità dispongono degli strumenti e delle capacità investigative per individuare e confiscare i proventi illeciti, un elemento cruciale per la sicurezza delle comunità”, ha spiegato la presidente del Gafi, Elisa de Anda Madrazo. Tra le principali vulnerabilità individuate dal report vi è la trasparenza delle strutture societarie. Il Gafi evidenzia che l'Italia dispone di “una buona comprensione dei rischi legati alle persone giuridiche”, ma che l'infiltrazione criminale nelle imprese resta una modalità diffusa di riciclaggio. Il registro dei titolari effettivi risulta attualmente sospeso (a causa dei procedimenti legali ora al vaglio della Corte Ue), anche per l'accesso da parte delle autorità competenti. Di conseguenza, “non esiste un meccanismo alternativo sufficientemente efficace” per ottenere informazioni complete e tempestive sulla titolarità effettiva. L'accesso ai dati dipende quindi in larga parte dalle informazioni detenute da intermediari finanziari e soggetti non finanziari, oppure dalla cooperazione internazionale. Attenzione viene riservata ai soggetti non finanziari - professionisti, operatori immobiliari e altri intermediari - per i quali, pur essendo previsti obblighi di registrazione e autorizzazione, “l'efficacia delle misure varia tra i diversi settori”. La Guardia di finanza dispone sì di un ampio patrimonio informativo e utilizza strumenti di analisi del rischio per orientare l'attività di vigilanza, ma i controlli “non risultano sempre pienamente allineati al livello di rischio”. Sul piano operativo emergono ulteriori criticità: le sanzioni, pur potenzialmente incisive, richiedono tempi lunghi, fino a due anni, riducendone l'effetto deterrente. Inoltre, “non sono previsti strumenti strutturati per garantire la correzione delle carenze riscontrate”, né linee guida sufficientemente sviluppate per supportare gli operatori nell'adeguamento agli obblighi. **I punti di forza.** Accanto alle criticità, il report evidenzia alcuni punti di forza del sistema italiano. Il coordinamento interno è assicurato dal Comitato di sicurezza finanziaria, che garantisce l'allineamento tra politiche pubbliche e attività operative. Sul piano internazionale, l'Italia dispone di “un quadro solido e ben sviluppato” e partecipa attivamente alle attività di cooperazione, anche attraverso Joint investigative teams: nel periodo di riferimento sono stati avviati oltre 50 team investigativi con altri Paesi europei, di cui 37 su iniziativa italiana. Sul fronte patrimoniale, l'azione repressiva mostra risultati importanti: nel periodo esaminato sono stati confiscati “oltre 7 miliardi di euro di beni illeciti”. Nel settore finanziario, il livello di comprensione dei rischi è nel



complesso elevato, soprattutto nei grandi gruppi bancari, mentre appare più debole tra i fornitori di servizi cripto. **Terrorismo e sanzioni internazionali.** Sul fronte del finanziamento del terrorismo, il sistema mostra buone capacità nei casi più complessi, anche grazie all'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette da parte dell'Unità di informazione finanziaria e della Guardia di finanza. Restano però margini di miglioramento nei casi di minore entità, che “non sono perseguiti attivamente con l'obiettivo della condanna”. Permangono inoltre criticità nell'attuazione tempestiva delle sanzioni internazionali, che “non sono sempre applicate senza ritardi da tutti i soggetti obbligati”. La roadmap. Il rapporto individua una serie di interventi prioritari che l'Italia dovrà attuare entro tre anni, nell'ambito del processo di monitoraggio ordinario. Tra le raccomandazioni figura appunto la trasparenza della titolarità effettiva. Il Gafi invita l'Italia a ripristinare il registro dei titolari effettivi oppure, in alternativa, a garantire “un accesso adeguato, accurato e aggiornato alle informazioni” attraverso meccanismi equivalenti. In questo ambito, viene inoltre richiesto di rendere le sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive”. Un secondo asse riguarda il rafforzamento dei controlli sui soggetti non finanziari. Il Gafi chiede di “aumentare il livello di comprensione dei rischi e la capacità di mitigarli”, attraverso linee guida più efficaci e una maggiore diffusione delle indicazioni operative. Allo stesso tempo, viene sollecitato un miglior coordinamento tra autorità di vigilanza e organismi professionali, oltre all'introduzione di strumenti più incisivi per correggere le violazioni riscontrate. Sul fronte del finanziamento del terrorismo, le raccomandazioni si concentrano sull'attuazione tempestiva delle sanzioni: le nuove designazioni dovranno essere applicate “senza ritardi da parte di tutte le persone fisiche e giuridiche”. Il report invita anche ad adottare un approccio più mirato e basato sul rischio nella supervisione delle organizzazioni non profit.

Fonte: Matteo Rizzi, Italia Oggi del 23 aprile 2026

➤ **Titolare effettivo, accesso al registro con tre canali**

In attesa di conoscere le decisioni delle Corti di giustizia Ue sulla normativa italiana relativa al beneficiario effettivo, la bozza del nuovo decreto legislativo in materia antiriciclaggio, approvato dal consiglio dei ministri in prima lettura il 10 marzo 2026 e all'esame del Parlamento per i pareri, interviene sul tema e non consentirà più l'accesso generalizzato del pubblico alle informazioni sui titolari effettivi (si veda Il Sole 24 Ore del 25 marzo 2026). Il provvedimento introduce una profonda revisione della disciplina sull'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva. E la sentenza della Corte di giustizia Ue (22 novembre 2022 - cause riunite C-37/20 e C-601/20) ha dichiarato l'invalidità della previsione contenuta nell'articolo 1, della V direttiva Antiriciclaggio, nella parte in cui imponeva agli Stati membri di garantire che le informazioni sulla titolarità effettiva fossero «accessibili in ogni caso al pubblico». La Corte ha stabilito che un simile accesso indiscriminato costituisce un'ingerenza grave e sproporzionata nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali (articoli 7 e 8 della Carta diritti fondamentali Ue). In attuazione di tale principio, lo schema di decreto legislativo abroga la sezione II del Dm 11 marzo 2022, n. 55, che disciplinava appunto le modalità di accesso da parte del pubblico. Il decreto ridisegna poi l'accesso alle informazioni sui titolari effettivi, strutturandolo su tre canali, ciascuno con presupposti e finalità specifiche, attraverso l'introduzione di nuovi articoli nel Dlgs 231/2007. Accesso privilegiato delle autorità. È garantito un accesso ampio e senza restrizioni a un elenco tassativo di autorità nazionali ed europee, la cui funzione istituzionale è legata alla prevenzione e al contrasto di illeciti finanziari. Tra queste



figurano il ministero dell'Economia, le autorità di vigilanza di settore (per esempio, banca d'Italia, Ivass, Consob), l'Unità di informazione finanziaria (Uif), la Dia, la guardia di finanza, l'autorità giudiziaria e l'agenzia delle Entrate. A livello europeo, l'accesso è garantito all'Amla (la nuova autorità antiriciclaggio europea), all'Eppo, all'Olaf, a Europol ed Eurojust. Le caratteristiche di questo accesso sono: immediato, non filtrato, diretto e libero: le autorità possono consultare i dati senza ritardi, intermediari o costi; senza informativa preventiva: la consultazione avviene senza che il titolare effettivo ne sia informato, per non pregiudicare le attività di indagine. Questa impostazione è coerente con la nuova direttiva (Ue) 2024/1640, che prevede un accesso analogo per le autorità competenti ai registri centrali interconnessi. **Accesso dei soggetti obbligati** I soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio (per esempio, banche, intermediari finanziari, professionisti area economico giuridica eccetera) mantengono il diritto di accedere alle informazioni, ma tale accesso è strettamente funzionale ai loro doveri. La consultazione è permessa unicamente per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. L'accesso è subordinato a un accreditamento telematico e al pagamento di diritti di segreteria. È confermato l'obbligo per i soggetti obbligati di segnalare alla camera di Commercio le eventuali difformità riscontrate tra i dati del registro e le informazioni in loro possesso. **Accesso basato sul legittimo interesse** Questa modalità sostituisce il precedente accesso pubblico. L'accesso è ora consentito a persone fisiche o giuridiche che dimostrino un «legittimo interesse» qualificato, ossia un interesse connesso alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto e del finanziamento del terrorismo. Lo schema di decreto individua categorie di soggetti per cui tale interesse si presume, tra cui giornalisti, organizzazioni della società civile, accademici, e autorità pubbliche che gestiscono fondi (incluse stazioni appaltanti e autorità Pnrr). L'accesso è inoltre differenziato: accesso base: per la generalità dei soggetti con interesse legittimo, l'accesso è limitato a un set di dati essenziali (nome, mese/anno di nascita, residenza, cittadinanza, natura ed entità dell'interesse beneficiario); accesso esteso: per categorie specifiche come giornalisti e Ong, l'accesso è più ampio e include anche informazioni storiche e una descrizione dettagliata dell'assetto proprietario, per facilitare inchieste e ricerche complesse.

Fonte: Pagina a cura di Antonio Iorio Laura Ambrosi, Il Sole 24 Ore del 22 aprile 2026

➤ **Nei casi di riciclaggio prevalgono abuso di agevolazioni e distrazione di fondi pubblici**

L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) ha pubblicato ieri un nuovo Quaderno dedicato alle casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che riporta una selezione delle più recenti e rilevanti fattispecie approfondite attraverso l'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette. In continuità con l'edizione precedente, un ruolo centrale è attribuito al tema dell'abuso delle misure agevolative e della distrazione di fondi pubblici. Inoltre, il documento analizza l'aumento di frodi, incluse quelle di tipo piramidale, in ambiti innovativi, spesso presentate come investimenti ad alto rendimento e in grado di coinvolgere numerosi soggetti. Un ulteriore ambito di analisi riguarda il ricorso ai crypto-asset quale strumento di riciclaggio dei proventi di truffe e di finanziamento del terrorismo. Le casistiche analizzate in tale ambito mostrano come: - l'impiego di valute virtuali e di infrastrutture decentralizzate possa agevolare operazioni di occultamento e trasferimento di risorse (sfruttandone la rapidità e la dimensione transnazionale); - l'utilizzo di tecniche innovative di analisi finanziaria sia essenziale per ricostruire collegamenti soggettivi e individuare le dinamiche sottostanti. Per ogni caso viene riportato: - un abstract, con la sintesi dell'operazione; - la descrizione dei soggetti coinvolti; -



l'esposizione della fattispecie; - uno schema dell'operazione; - elementi caratterizzanti l'operatività anomala (tratti principalmente dal provvedimento UIF recante gli indicatori di anomalia del 12 maggio 2023). Le casistiche analizzate confermano l'evoluzione degli schemi di riciclaggio verso modelli sempre più sofisticati, evidenziando al contempo la necessità per i professionisti di adottare un approccio sostanziale – non meramente formale – nella valutazione delle operazioni, valorizzando gli indicatori di anomalia nelle attività di adeguata verifica e integrando fonti informative diverse (contabili, finanziarie, internazionali). Si evidenzia innanzitutto l'analisi di una truffa nell'ambito di prospettate cartolarizzazioni di crediti fiscali. Nello specifico, sono coinvolte due società di consulenza (riconducibili, peraltro, a persone prive di pregresse esperienze imprenditoriali) che hanno ricevuto compensi rilevanti per servizi prestati nell'ambito di complesse operazioni di cartolarizzazione di crediti fiscali originati da bonus edilizi che, successivamente, non sono state perfezionate. La provvista è stata trasferita all'estero a favore di un'unica controparte, a titolo di corrispettivo per servizi di consulenza. Dagli approfondimenti svolti dall'UIF è emerso come i fondi confluiti sui conti delle società di consulenza siano stati poi accreditati su un conto intestato a una società in uno Stato asiatico. Attivando il canale della collaborazione internazionale, l'Unità ha appurato come tale conto corrente fosse in realtà intestato a un nominativo straniero a capo di società estere operanti nel settore dei servizi alle imprese, già citato in pregresse segnalazioni di operazioni sospette. Complessivamente, quindi, l'operatività rivelata ha mostrato diversi profili di potenziale rilievo penale relativi, in primo luogo, alla legittimità dei crediti fiscali sottostanti, qualora gli stessi fossero stati effettivamente ceduti. Inoltre, a seguito della mancata realizzazione delle operazioni di cartolarizzazione, diventa ipotizzabile una potenziale truffa connessa ai compensi corrisposti per le attività di consulenza. Un altro caso si riferisce a trasferimenti verso l'estero di proventi di illeciti fiscali tramite una rete di imprese con partite IVA cosiddette "apri e chiudi". In particolare, è stata individuata una rete di imprese individuali e società riconducibili a soggetti asiatici che hanno concluso operazioni connotate da numerosi elementi di anomalia tipici degli illeciti fiscali, con trasferimenti di fondi verso Paesi esteri per oltre 300 milioni di euro. La segnalazione è stata inviata da un professionista, riferita al titolare effettivo di una impresa individuale di recente costituzione, operante nel settore tessile, che aveva conseguito ingenti ricavi in tempi brevi, a fronte della quasi assenza di costi e di relativa documentazione contabile. Dagli approfondimenti effettuati è emerso che: - poco dopo la sua costituzione, la società è stata cancellata dal Registro delle imprese; - i nominativi della società e del suo titolare effettivo erano censiti negli archivi dell'Unità in relazione ad alcune recenti segnalazioni di operazioni sospette, principalmente riconducibili a un utilizzo anomalo di carte prepagate e a possibili frodi fiscali. Inoltre, si evidenzia come i dati contabili desunti dal sistema di fatturazione elettronica abbiano reso possibile individuare reti di imprese che non sarebbero state identificabili nella loro effettiva estensione sulla base della sola analisi della segnalazione iniziale e la cui operatività era riconducibile a schemi finalizzati alla commissione di illeciti fiscali e al successivo trasferimento dei relativi proventi all'estero.

Fonte: Stefano De Rosa e Annalisa De Vivo, Eutekne del 21 aprile 2026

➤ **Dalle crypto ai virtual Iban le nuove vie del riciclaggio**

Publicata sul sito ufficiale della Banca d'Italia la periodica collana dei Quaderni dell'antiriciclaggio, Il numero 34 di aprile 2026 è incentrato sulle casistiche di riciclaggio e di



finanziamento del terrorismo. Il nuovo Quaderno non è solo descrittivo ma ha un approccio operativo: consegna a banche, professionisti, operatori dei pagamenti e delle cripto un repertorio di scenari da trasformare in formazione, regole di monitoraggio e adeguata verifica rafforzata, mostrando che oggi la prevenzione passa da uso integrato dei dati, analisi di rete e cooperazione internazionale. Questi nuovi casi non vanno letti come eccezioni, ma come matrici di rischio da intercettare in tempo. Anche i riciclatori stanno utilizzando le nuove tecnologie per portare a compimento le loro finalità illecite, pertanto anche i soggetti obbligati e ancor di più i vigilati devono stare al passo con nuovi controlli che possano contemplare i nuovi casi. **La banca presunta** Il primo schema, *money laundering as a service* offerto da un agente di pagamento, mostra che dietro la veste commerciale di una presunta banca o di un presunto istituto di pagamento può celarsi un semplice agente inserito in un gruppo internazionale opaco. Il punto, per i soggetti obbligati, è netto: non basta il nome della controparte; occorrono verifiche delle autorizzazioni, comprensione della filiera del pagamento e attenzione a flussi frammentati, ricorrenti, instradati verso l'Asia e privi di reale giustificazione economica. Il secondo caso riguarda i sistemi informali di trasferimento tra persone fisiche, oggi alimentati anche da criptoattività. I segnali sono chiari: soggetti collettori, scambi tra connazionali residenti in Italia e nel Paese di origine, *wallet* e carte usati come canali paralleli, condivisione di indirizzi, controparti già emerse in contesti di *migrant smuggling* o di possibile finanziamento del terrorismo. Qui la verifica rafforzata non è una facoltà, ma una necessità. **Truffa e reimpiego in cripto** Il terzo schema, quello della truffa *imposter scam* con reimpiego in cripto, conferma che il lessico dell'innovazione può essere solo una copertura. Una pluralità di vittime ricarica carte intestate a giovani soggetti; le somme confluiscono verso una società estera, con causali legate al commercio di *skin*, per essere poi convertite in *stablecoin* e inviate a ulteriori *address*. Il richiamo al *gaming* non può neutralizzare indici come l'emissione ravvicinata delle carte, l'uso di rapporti di mero transito e la rapida conversione in cripto. Il quarto caso, infine, è centrale per l'operatività quotidiana: il riciclaggio tramite *virtual Iban* gestiti da Psp (Prestatore di servizi di pagamento elettronici) con sede legale in Asia. La Uif descrive reti di società recenti, spesso prive di sostanza economica, che raccolgono fondi e li trasferiscono a controparti asiatiche attraverso *vIban* associati a *master account* accessi presso banche europee. La somiglianza formale con un normale *Iban* e la mancata coincidenza tra *country code* e Paese effettivo del rapporto rendono più difficile tracciare i flussi. **Verifiche rafforzate** La lezione di fondo è semplice. Queste casistiche devono entrare nei programmi di formazione e nei motori di alert interni, perché tendono a ripresentarsi con varianti minime. Quando ricorrono opacità autorizzative, incoerenza del profilo economico, transito dei fondi, collettori, conversioni in cripto, *vIban*, giurisdizioni sensibili o frammentazione tra più intermediari, la risposta corretta è l'adeguata verifica rafforzata. Se i sospetti risultano confermati o non vengono chiariti, il passaggio finale è chiaramente la segnalazione di operazione sospetta con tutte le conseguenze del caso tra cui l'eventuale rifiuto di compiere l'operazione e/o l'interruzione del rapporto con il cliente.

Fonte: Valerio Vallefucio, *Il Sole 24 Ore* del 21 aprile 2026

➤ **Approccio look through per il quadro RW quando il Paese non è collaborativo**

Secondo l'art. 4 del DL 167/90, sono tenuti alla compilazione del quadro RW le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ex art. 5 del TUIR residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. In merito al



modello REDDITI 2026, si ricorda che qualora il contribuente sia esonerato dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, è in ogni caso tenuto alla compilazione del quadro RW per il calcolo dell'IVIE e dell'IVAFE e dell'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività. L'obbligo di monitoraggio fiscale scatta anche nel caso in cui i contribuenti siano titolari effettivi degli investimenti esteri ex art. 1 comma 2 lett. pp) e art. 20 del DLgs. 231/2007. In particolare, in caso di società di capitali estera costituisce indicazione di titolarità effettiva: - la proprietà diretta di una partecipazione superiore al 25% del capitale, detenuta da una persona fisica; - la proprietà indiretta di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. Laddove una persona fisica utilizzi il modello 730 per la dichiarazione dei propri redditi, per gli investimenti detenuti all'estero è possibile compilare il quadro W, che ricalca il quadro RW del modello REDDITI salvo che per la parte relativa alla liquidazione delle imposte patrimoniali. Tema di interesse ai fini della compilazione del quadro RW (o del quadro W del 730) è il caso di partecipazioni rilevanti ai fini della titolarità effettiva in società residenti in Paesi non collaborativi. Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2013 n. 38, in questo caso si deve indicare, in luogo del valore della partecipazione, il valore degli investimenti detenuti all'estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società, nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa. In tal modo, seguendo un approccio "look through", si deve dare rilevanza al valore dei beni di tutti i soggetti controllati situati in Paesi non collaborativi. Quest'ultima nozione si ricava "per differenza", ossia verificando se lo Stato in cui sono situati gli investimenti rientra tra quelli "collaborativi". Per Stati o territori collaborativi si devono intendere quelli che assicurano comunque la possibilità di un controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria italiana da attuare tramite lo strumento dello scambio di informazioni. Si tratta non soltanto degli Stati o territori inclusi nella white list del DM 4 settembre 1996, ma anche dei Paesi che, pur non inclusi nella medesima, prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite una Convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito, uno specifico accordo internazionale (ad esempio, un tax information exchange agreement, c.d. TIEA) o con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa come chiarito dalla circ. n. 38/2013. Rispetto alle tabelle riportate in quest'ultima, dopo il 2013 sono state approvate nuove Convenzioni e nuovi accordi TIEA e il numero di Stati che possono essere considerati collaborativi è decisamente aumentato: tra gli "ingressi" più importanti si segnalano il Liechtenstein, l'Isola di Man, le Isole Cayman, Panama, le Isole del Canale, Monaco e Hong Kong. Si ritiene utile anche ricordare la posizione della Svizzera, la quale con l'approvazione del DM 9 agosto 2016 è stata inclusa all'interno della richiamata white list. Di conseguenza, l'approccio look through non è più necessario per gli investimenti detenuti da persone fisiche in tale Stato. Allo stesso modo, non è più necessario nemmeno indicare il "picco" di disponibilità dei conti correnti detenuti presso gli intermediari svizzeri. Possiede effetti diversi, invece, l'eliminazione da parte del DM 20.7.2023 della Confederazione Elvetica dalla black list delle persone fisiche di cui al DM 4 maggio 1999 che decorre dal 2024. Ai fini del monitoraggio fiscale, infatti, questo intervento normativo significa che saranno applicabili le ordinarie sanzioni ex art. 5 del DL 167/90, dal 3% al 15% dell'importo non dichiarato, che non potranno più essere raddoppiate. Restano, tuttavia, fermi gli effetti di ogni attività di accertamento effettuata in conformità alle disposizioni dell'ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d'imposta 2023 (art. 12 comma 3 della L. 83/2023 e circ. n. 25/2023).

Fonte: Salvatore Sanna, Eutekne del 21 aprile 2026



➤ **Oro, distinzione chiara tra componenti e semilavorati strutturali**

Il confine tra “materiale d’oro a uso industriale” e “componentistica per gioielleria” si fa più netto, portando un’interpretazione operativamente semplificata per le imprese del comparto orafa. A seguito di un costante confronto con le autorità di vigilanza, Confindustria Federorafi e Confcommercio Feder preziosi hanno ottenuto la conferma di un’importante distinzione interpretativa: la qualifica di semilavorato di cui alla legge 7/2000 – con i relativi oneri di iscrizione all’Oam e obblighi dichiarativi – non si applica indistintamente a ogni elemento industriale in oro, ma dipende strettamente dalla sua destinazione d’uso e dal tipo di lavorazione successiva. Il quadro di riferimento è l’articolo 1 della legge 7/2000, così come aggiornato dal Dlgs 211/2024. La norma include nella definizione di oro il materiale diverso dall’oro da investimento, destinato a uso prevalentemente industriale. In questo alveo rientrano i semilavorati (come definiti dal Dpr 150/2002) di purezza pari o superiore a 325 millesimi, intesi come prodotti di processi tecnologici che, pur avendo una struttura finita o semifinita, sono destinati a essere inseriti in oggetti compositi. Tuttavia, la prassi di settore e l’analisi funzionale conducono a una necessaria dicotomia tra ciò che è materia prima e ciò che è componente. L’interpretazione, confermata dalle autorità, suddivide i semilavorati in due macrocategorie basate sul processo produttivo a valle: 1 semilavorati strutturali (soggetti a obblighi): sono quegli oggetti (come tubi o fili trafilati) che non hanno una funzione autonoma e devono subire trasformazioni fisiche (fusione, deformazione, saldatura) per diventare fedi, anelli o catenane. In questo caso, la natura di materia prima industriale è evidente: il produttore o cedente resta perciò soggetto agli obblighi della legge 7/2000, inclusa l’iscrizione al registro Oam e le comunicazioni periodiche; 2 componenti e accessori (esclusi dagli obblighi): rientrano in questa categoria gli oggetti con struttura già definita, destinati a mere operazioni di assemblaggio senza ulteriori trasformazioni dello stato fisico. Esempi tipici sono moschettoni, chiusure, clip per orecchini o anelli già predisposti per l’incassatura. La conseguenza pratica è di rilievo: poiché la legge 7/2000 circoscrive l’oro industriale ai materiali destinati a fusione o successiva trasformazione, la componentistica destinata all’assemblaggio viene di fatto espunta dal perimetro degli obblighi professionali e dichiarativi previsti per il commercio di oro. Questa conferma restituisce coerenza al sistema, distinguendo chi opera sulla materia grezza da chi fornisce elementi funzionali al montaggio del gioiello finito, riducendo il carico burocratico e i conseguenti obblighi, per una fetta importante della filiera produttiva.

Fonte: Walter Marrazini, Il Sole 24 Ore del 18 aprile 2026

I migliori saluti

La Segreteria

LF/cdr